



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 31/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2020 - ALIQUOTE IMU 2020 -

L'anno duemilaventi e questo giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10.30 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GUARGUAGLINI FRANCESCO	X		PRISTERÀ ROSELLA	X	
MODA LUCA FABIO MASSIMO	X		BARDUCCI ETTORE	X	
IANI FRANCESCO	X		PETRICCI GIACOMO		X
DEI GINO	X		MARNIGA BARBARA	X	
VILLA ALICE MANUELA		X			
DEI STEFANIA	X				
GUARGUAGLINI PAOLO	X				

Presiede l'adunanza il Sig. GUARGUAGLINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le Dott.ssa VALERINO DIODORINA incaricato della redazione del presente verbale.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.
Data 15/01/2020 Il Responsabile Fto Dott.ssa Biligiardi Simonetta

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
Data 15/01/2020 Il Responsabile Fto Dott.ssa Simonetta Biligiardi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto GUARGUAGLINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 03/04/2020 per rimanervi 15 gg consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 31/01/2020 :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa VALERINO DIODORINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diodorina Valerino



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.1 del 15/01/2020

Ufficio: PROPOSTE DI CONSIGLIO
COMUNALE
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa
Biligiardi Simonetta

Assessore: Francesco Guarguaglini

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2020
- ALIQUOTE IMU 2020 -**

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
Data 15/01/2020

Il Responsabile: Fto Dott.ssa Biligiardi Simonetta

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria
Data 15/01/2020

Il Responsabile: Fto Dott.ssa Simonetta Biligiardi



C O M U N E D I R A D I C O N D O L I

Provincia di SIENA

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;*

CONSIDERATO tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – non può quindi che procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI adottate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le



C O M U N E D I R A D I C O N D O L I

P r o v i n c i a d i S I E N A

modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale



COMUNE DI RADICONDOLI

Provincia di SIENA

soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i “*prezzi massimi del servizio*” determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, per poter provvedere all'approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende comunque necessario definire tali tariffe, per permettere all'Ufficio Tributi di poter dare avvio alla riscossione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato basando il calcolo delle tariffe sul PEF ATO 2019 (unico elemento disponibile alla data attuale);

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;



COMUNE DI RADICONDOLI **Provincia di SIENA**

CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell'attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l'efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno pertanto approvare le tariffe TARI 2020 sulla base del Piano Economico e finanziario presentato da ATO Toscana Sud nell'anno 2019, considerato che è l'unico elemento di base certa dalla quale partire per garantire la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e della TARI approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18 del 27.03.2019 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgsd. N°267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Leg.vo n° 267/2000 per l'attribuzione della competenza al Consiglio Comunale;

PROPONE

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di dare atto** che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – non può quindi che procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

- **di dare atto** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l'attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato Deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 del 31/01/2020



COMUNE DI RADICONDOLI

Provincia di SIENA

dall'ARERA, pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio Comunale non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

- **di approvare** il Piano Finanziario per l'anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato "A";

- **di prendere atto** che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

- **di approvare** le aliquote IMU secondo lo schema allegato al presente atto All. 1, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- **di approvare** le tariffe TARI secondo gli schemi All. 2, allegato al presente atto;

- **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Radicondoli e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la celere applicazione delle tariffe e aliquote tributarie.



COMUNE DI RADICONDOLI **Provincia di SIENA**

IL SINDACO

Illustra al Consiglio Comunale il punto in ordine del giorno, finalizzato alla approvazione del Piano economico e Finanziario e le Tariffe TARI 2020 , oltre alle aliquote IMU 2020.

La ricognizione fatta per la TARI ha come obiettivo il rispetto dell'ambiente e la definizione del costo del servizio.

Per rendere possibile recepire le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, ed approvare il Bilancio in tempi ragionevolmente brevi, occorre pertanto adottare le Tariffe TARI sulla base di quelle dell'anno precedente.

L'Ente ha l'obbligo di garantire la copertura dei costi di servizio integralmente.

Nel PEF i valori tariffari sono molto simili a quelli degli anni precedenti.

Riduzione costi per le famiglie e per i servizi commerciali (bar/ristoranti/negozi etc.)

Per le modifiche delle Tariffe TARI la scadenza è il 31 Marzo 2020.

In materia di IMU le aliquote possono essere versate fino al 30 Giugno 2020.

La Legge di Bilancio ha accorpato l'IMU e la TASI. Ciò che cambia è il limite massimo (10,6%) dell'aliquota IMU (Industriale 1,6%)

L'obiettivo della Amministrazione era quello di accorpare le tariffe e semplificarle oltre ad alleggerire l'IMU per le famiglie rendendola una leva che favorisce il residenziale (e non solo il turistico-ricettivo) rendendo il centro vitale e non un "dormitorio". Pertanto, con riserva di eventuali e successive modifiche, propone l'approvazione della proposta.

Aprè la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Chiede la parola il consigliere Barducci Ettore gruppo di minoranza consiliare, il quale ritiene insignificante per il Comune ma un bene per i beneficiari.

Chiede la parola la Consigliera Comunale Barbara Marniga del gruppo di minoranza consiliare, la quale chiede a chi è rivolto l'aumento.

Un buon risultato, continua Barducci, sarebbe potersi allineare agli altri comuni, alle loro percentuali e recuperare fasce di evasione.

Il Sindaco auspica un percorso condiviso con la minoranza e si rivolge alla Consigliera Barbara Marniga per la sensibilità ambientale.

Evidenzia che il Comune deve fare un percorso virtuoso per incrementare la percentuale della differenziata. Insiste sulla importanza di fare "equità" recuperando evasione e ridurre le aliquote.

Informa che a fine anno, a tal fine, è stato conferito incarico per la lotta all'evasione.

Il Consigliere Barducci puntualizza che importante è anche combattere l'elusione.

Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

Con la seguente votazione :

Presenti e votanti n° 9

Voti favorevoli n° 7

Astenuti n° 2 : Consiglieri Ettore Barducci e Barbara Marniga gruppo di minoranza consiliare.

D e l i b e r a

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:
Presenti e votanti n° 9
Voti favorevoli n° 7
Astenuti n° 2 : Consiglieri Ettore Barducci e Barbara Marniga gruppo di minoranza consiliare.
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000.